



COMUNE DI OTTANA

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA ED UTILIZZO DEGLI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA

Approvato con delibera del 27.07.2023 n.33

INDICE

Sommario

Art. 1.	Oggetto	4
Art. 2.	Definizioni	4
Art. 3.	Norme di riferimento.....	5
Art. 4.	Principi generali del trattamento dati mediante il sistema di videosorveglianza.....	6
Art. 5.	Finalità dei sistemi	7
Art. 6.	Caratteristiche tecniche degli impianti.....	7
Art. 7.	Monitoraggio e controllo del traffico	8
Art. 8.	Deposito rifiuti.....	8
Art. 9.	Utilizzo di particolari sistemi mobili.....	8
Art. 10.	Soggetti.....	9
Art. 11.	Soggetti autorizzati ad accedere agli impianti o ai locali che li ospitano.....	10
Art. 12.	Accesso ai sistemi da parte degli autorizzati al trattamento	10
Art. 13.	Modalità di raccolta e conservazione dei dati personali	10
Art. 14.	Informativa	11
Art. 15.	Diritti dell'interessato	12
Art. 16.	Accesso ai filmati	12
Art. 17.	Comunicazione dei dati personali.....	12
Art. 18.	Cessazione del trattamento dei dati personali	13
Art. 19.	Sicurezza dei dati personali	13
Art. 20.	Tutela	13
Art. 21.	Modifiche regolamentari.....	14
Art. 22.	Entrata in vigore.....	14

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di utilizzo degli impianti di videosorveglianza e la raccolta, trattamento e conservazione dei dati personali, derivanti dall'utilizzo dei suddetti impianti attivati nel territorio del Comune di Ottana nei seguenti ambiti:

- sistema integrato di videosorveglianza per la sicurezza urbana;
- sistema integrato per la lettura delle targhe dei veicoli;
- sistema di controllo a tutela del patrimonio comunale.
- sistema di prevenzione dei reati ambientali e contrasto al fenomeno dell'abbandono dei rifiuti.

2. Costituisce videosorveglianza quel complesso di strumenti finalizzati alla vigilanza in remoto, che si realizza a distanza mediante dispositivi di ripresa video, captazione di immagini, eventualmente munite di algoritmi di analisi video, collegati a un centro di controllo.

3. I dati vengono acquisiti dal sistema di videosorveglianza del Comune di Ottana collegato alle centrali di controllo ubicate presso le sedi del Comando di Polizia Locale e della Forze di Polizia a competenza generale che ne facciano esplicita richiesta.

4. I suddetti sistemi di videosorveglianza sono da intendersi di tipo "integrato", in quanto consentono la condivisione, integrale o parziale, delle immagini da parte di soggetti diversi attraverso l'utilizzo delle medesime infrastrutture tecnologiche nei termini strettamente funzionali al perseguimento dei rispettivi compiti istituzionali.

5. Qualora tali immagini rendano le persone identificate o identificabili, costituiscono dati personali. In tali casi la videosorveglianza incide sul diritto delle persone alla propria riservatezza.

6. Si rimanda ad apposita deliberazione di Giunta Comunale la definizione, e l'aggiornamento in caso di variazioni, dei luoghi e le aree ove sono ubicati gli impianti.

7. Gli impianti di videosorveglianza e gli strumenti di rilevazione di dati di geolocalizzazione, ai sensi della Legge 20 maggio 1970 n. 300, non possono essere utilizzati per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'ente, di altre amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati.

Art. 2. Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intende:

- a) per "Codice", il Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni ed integrazioni;
- b) per "impianto di videosorveglianza", qualunque impianto di ripresa, fissa o mobile, composto da una o più telecamere, in grado di riprendere e registrare immagini e suoni, utilizzato per le finalità indicate dall'articolo 3 del presente Regolamento;
- c) per "sistema di videosorveglianza", un sistema attraverso il quale si effettua la raccolta, la registrazione, la conservazione e in generale l'utilizzo di immagini e videoriprese relative a persone fisiche identificate o identificabili, anche indirettamente;
- d) per "sistema di geolocalizzazione", un sistema attraverso il quale si effettua la raccolta, la registrazione, la conservazione e in generale l'utilizzo di informazioni sulla localizzazione geografica relative a persone fisiche identificate o identificabili, anche indirettamente;
- e) per "banca dati", il complesso di dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza;

- f) per “trattamento”, qualunque operazione o complesso di operazioni, svolti con o senza l’ausilio dei mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distribuzione di dati personali;
- g) per “dato personale”, qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile anche indirettamente e, in particolare per quanto riguarda il presente Regolamento, si intende per dato personale l’immagine rilevata e registrata attraverso gli impianti di videosorveglianza indicati all’art. 1;
- h) per “Titolare del trattamento”, secondo l’art. 4 del RGPD è “la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali”. Nel contesto di questo Regolamento, il Titolare è il Comune di Ottana, nella persona del Sindaco pro tempore, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;
- i) per “Responsabile del trattamento dei dati personali”, la persona fisica o giuridica, legata da rapporto di servizio al Titolare e preposta dal medesimo al trattamento dei dati personali;
- j) per “Responsabile della gestione tecnica degli impianti di videosorveglianza”, la persona fisica o giuridica, legata da rapporto di servizio al Titolare e preposta dal medesimo all’installazione ed alla manutenzione degli impianti di videosorveglianza;
- k) per “incaricati”, le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal Titolare o dal Responsabile del trattamento dei dati personali;
- l) per “interessato”, la persona fisica a cui si riferiscono i dati personali;
- m) per “comunicazione”, il dare conoscenza dei dati personali ad uno o più soggetti determinati diversi dall’interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- n) per “diffusione”, il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- o) per “dato anonimo”, il dato che in origine, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
- p) per “blocco”, la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento;
- q) RGPD: acronimo di “Regolamento Generale di Protezione dei Dati” - è il Regolamento UE 2016/679 relativo “alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”;
- r) Supervisore: è il soggetto, designato dal Titolare, che sovrintende l’utilizzo di un sistema di gestione delle informazioni, coordinando le attività dei soggetti autorizzati al trattamento dei dati.

Per tutte le altre definizioni utilizzate in tale Regolamento si rimanda all’art. 4 del RGPD.

Art. 3. Norme di riferimento

1. Per tutto quanto non dettagliatamente disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia a quanto disposto da:

- Regolamento UE Generale sulla Protezione dei Dati 2016/679 relativo “alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”;
- Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali”, così come integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101;
- Direttiva UE 2016/680 relativa “alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio”;
- Decreto Legislativo 18 maggio 2018, n. 51 in attuazione della Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016;

- DPR del 15/01/2018, n. 15, recante “Regolamento a norma dell'articolo 57 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante l'individuazione delle modalità di attuazione dei principi del Codice in materia di protezione dei dati personali relativamente al trattamento dei dati effettuato, per le finalità di polizia, da organi, uffici e comandi di polizia”;
- Linee Guida sul trattamento di dati personali attraverso dispositivi video (Linee guida n. 3/2019), adottate dal Comitato Europeo per la Protezione dei Dati (European Data Protection Board), del quale fanno parte le Autorità di controllo per ciascun stato membro e il Garante europeo della protezione dei dati;
- Provvedimento del Garante per la Protezione dei Dati Personali in materia di Videosorveglianza dell'8 aprile 2010 (G.U. n. 99 del 29/04/2010);
- Decreto Legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, recante “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città”.

Art. 4. Principi generali del trattamento dati mediante il sistema di videosorveglianza

1. Il presente Regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale. Garantisce al contempo il rispetto dei diritti delle persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione coinvolti nel trattamento.

2. Ai sensi della vigente normativa in materia di sicurezza urbana i Comuni possono utilizzare sistemi di videosorveglianza in luoghi pubblici o aperti al pubblico per tutela della sicurezza urbana, la cui definizione è stata da ultimo riformulata dal D.L. 14/2017, convertito nella legge 18 aprile 2017 n. 48, all'art. 4 e meglio definita come il “bene pubblico” che afferisce alla vivibilità e al decoro delle città da perseguire anche attraverso interventi di riqualificazione e recupero delle aree o dei siti più degradati, l'eliminazione dei fattori di marginalità e di esclusione sociale, la prevenzione della criminalità, in particolare di tipo predatorio, da potenziare con accordi/patti locali ispirati ad una logica di gestione consensuale ed integrata della sicurezza. Gli impianti di videosorveglianza installati o in corso di realizzazione dal Comune di Ottana attengono in via principale alla tutela della sicurezza urbana, alla tutela della sicurezza pubblica, alla tutela del patrimonio comunale, alla tutela della protezione civile e della salute, alla tutela della sicurezza stradale, alla tutela ambientale ed al presidio eventuale per ulteriori attività di polizia giudiziaria ed amministrativa.

3. Si riassumono di seguito i principi per la gestione dei sistemi/impianti e per il trattamento dei dati:

- **Principio di liceità** – Il trattamento di dati personali eseguito attraverso sistemi di videosorveglianza da parte di soggetti pubblici è consentito per lo svolgimento delle funzioni istituzionali ai sensi del D.Lgs. 101/2018 allorquando è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Comune ed il comando di Polizia Locale. Il trattamento dati è effettuato dal Comune di Ottana esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali;
- **Principio di necessità** - Sono configurati per ridurre al minimo l'utilizzazione di dati personali e identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità;
- **Principio di proporzionalità** - Nella commisurazione tra la necessità del sistema di videosorveglianza ed il grado di rischio concreto, va evitata la rilevazione di dati in aree o attività che non sono soggette a concreti pericoli, o per le quali non ricorra un'effettiva esigenza di deterrenza. Gli impianti di videosorveglianza possono essere attivati solo qualora altre misure siano state preventivamente ponderatamente valutate insufficienti o inattuabili. Se la loro installazione è finalizzata alla protezione di beni, anche in relazione ad atti di vandalismo, devono risultare parimenti inefficaci altri idonei accorgimenti (es. controlli da parte di addetti, sistemi di allarme, misure di protezione degli ingressi, abilitazioni agli ingressi). In ogni caso l'Ente garantisce che il trattamento deve essere effettuato con modalità tali da limitare l'angolo di visuale all'area effettivamente da controllare e/o proteggere;

- **Principio di finalità** – Gli scopi perseguiti devono essere determinati, espliciti e legittimi. È consentita pertanto la videosorveglianza come misura complementare volta a migliorare e garantire la sicurezza urbana, o comunque con lo scopo di agevolare l'eventuale esercizio, in sede di giudizio civile o penale, del diritto di difesa del Titolare del trattamento o di terzi sulla base di immagini utili in caso di fatti illeciti.

Art. 5. Finalità dei sistemi

Le finalità di utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente Regolamento sono conformi alle funzioni istituzionali attribuite al Comune di Ottana dalla legge 7 marzo 1986, n. 65 sull'ordinamento della polizia municipale e ss.mm.ii., dalla L.R. Lazio n. 1/2005 e ss.mm.ii., dallo Statuto e dai regolamenti comunali, nonché dal decreto legge n. 14 del 20 febbraio 2017 convertito in legge n. 48 del 13 aprile 2017, recante "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città", e dalle altre disposizioni normative applicabili al Comune di Ottana. L'eventuale utilizzo del sistema di videosorveglianza per finalità di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, con sistematico accesso da parte delle Forze di Polizia a competenza generale, dovrà essere specificamente disciplinato con appositi atti o protocolli operativi condivisi.

2. In particolare, l'uso di impianti di videosorveglianza è uno strumento per l'attuazione di un sistema integrato di politiche per la sicurezza urbana, di cui alle fonti normative sopra citate, per quanto attiene alle competenze istituzionali del Comune di Ottana volte a tutelare la sicurezza urbana, come definita dalla normativa vigente, e concorre alla tutela della sicurezza in collaborazione con le Forze dell'Ordine.

3. Il trattamento dei dati personali mediante sistemi di videosorveglianza è effettuato ai fini di:

- tutela della sicurezza urbana e della sicurezza pubblica;
- tutela del patrimonio comunale;
- tutela della protezione civile e della salute;
- tutela della sicurezza stradale e controllo della circolazione dei veicoli;
- tutela ambientale e polizia amministrativa;
- prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, unicamente nell'ambito di attività di Polizia Giudiziaria.

4. Nel rispetto delle finalità previste nel presente Regolamento, dalle immagini di videosorveglianza potranno essere acquisiti elementi strettamente necessari alla verbalizzazione di violazioni amministrative, nel rispetto del principio di minimizzazione ex art. 5 RGPD e delle vigenti normative e regolamenti.

5. L'Ente potrà inoltre incrementare le attività di controllo del territorio, individuando specifici obiettivi come previsto dalla L. 48/2017, attraverso il concorso, sotto il profilo di sostegno strumentale, finanziario e logistico, di specifici accordi di partenariato pubblico-privato, in particolare con le aziende partecipate o con altri soggetti privati.

Art. 6. Caratteristiche tecniche degli impianti

1. I sistemi di videosorveglianza installati nel territorio del Comune di Ottana, o in corso di realizzazione, si compongono di una serie di dispositivi di ripresa e registrazione di immagini e video che permettono di identificare in modo diretto o indiretto le persone riprese anche in condizioni di scarsa luminosità. Il sistema è attivo in maniera continua. I dispositivi effettuano riprese a colori in condizioni di sufficiente illuminazione naturale o artificiale, o in caso contrario, utilizzano il sistema di illuminazione ad infrarossi che consente di generare flussi video in scale di grigio.

2. I flussi delle immagini prodotti dai dispositivi sono trasportati attraverso una rete di telecomunicazione basata sul protocollo IP e sono raccolti presso i sistemi centralizzati di registrazione e di osservazione in tempo reale. L'ente potrà avvalersi di specifici software di base e di gestione che rispettano le Misure di Sicurezza previste dalla normativa e descritte nel dettaglio nei vari allegati al Regolamento stesso a cui si

rimanda, in particolare all'interno della DPIA – Data Protection Impact Assessment, come previsto ai sensi dell'art. 35 del GDPR (VEDERE ALLEGATI AL REGOLAMENTO).

3. Il sistema di videosorveglianza del Comune di Ottana è equipaggiato altresì con apparati di rilevazione automatica delle targhe dei veicoli in transito ai fini della sicurezza urbana. La disciplina relativa al trattamento dati di cui al presente Regolamento si applica a tali apparecchi, in quanto e nei limiti in cui consentono la ripresa delle immagini e la registrazione dei dati alfanumerici contenuti nelle targhe veicolari in ottemperanza di quanto previsto dal Provvedimento del Garante per la Protezione dei dati personali.

Art. 7. Monitoraggio e controllo del traffico

I sistemi software di gestione delle immagini possono essere dotati di funzionalità che consentono la rilevazione, da postazioni fisse o mobili, in forma aggregata ed anonima di dati quantitativi del traffico veicolare e la interrogazione automatica di banche dati centrali per la rilevazione in tempo reale di dati relativi alla presenza di criticità per la circolazione stradale, illeciti di natura amministrativa quali il possesso dell'assicurazione RCA e revisione in corso di validità, o di natura penale o svolgimento di indagini di polizia giudiziaria quali l'individuazione di veicoli rubati.

Gli impianti che attingono alle banche dati non possono essere utilizzati per l'irrogazione di sanzioni per infrazioni al Codice della strada, ma esclusivamente per l'invio delle comunicazioni ai sensi del Codice della strada, salvo idonea omologazione dei dispositivi come da normativa vigente.

Art. 8. Deposito rifiuti

In applicazione dei richiamati principi di liceità, finalità, necessità e proporzionalità, l'utilizzo delle telecamere riposizionabili, anche del tipo foto-trappola, risulta consentito anche per le attività di controllo volte ad accertare l'utilizzo abusivo di aree impiegate come discariche di materiali e di sostanze pericolose (e/o il non corretto conferimento dei rifiuti) solo se non risulta possibile, o si riveli non efficace, il ricorso a strumenti e sistemi di controllo alternativi. In ugual misura, è possibile monitorare il rispetto delle disposizioni concernenti modalità, tipologia ed orario di deposito dei rifiuti, la cui violazione è sanzionata amministrativamente, nel caso in cui non siano possibili o risultino inefficaci altri sistemi di controllo.

Oltre ai dispositivi "foto trappole", per le medesime finalità sono utilizzabili telecamere mobili ovvero telecamere di contesto a stazioni ecologiche attrezzate, nonché telecamere ambientali, correttamente segnalate come previsto all'art.15.

Art. 9. Utilizzo di particolari sistemi mobili

1. I sistemi di videosorveglianza oggetto del presente Regolamento, possono inoltre comprendere l'utilizzo di apparecchi mobili quali body cam e dash cam; telecamere mobili, droni, veicoli attrezzati e quant'altro la tecnologia metta a disposizione.

2. Gli operatori di Polizia Locale, nello svolgimento di servizi operativi e di controllo del territorio, possono essere dotati di Body Cam (ossia sistemi di ripresa indossabili) e/o di Dash Cam (telecamere a bordo veicoli di servizio) in conformità delle indicazioni dettate dal Garante della Privacy con nota 26 luglio 2016, prot. n. 49612, contenente le prescrizioni generali di utilizzo dei predetti dispositivi.

3. Il Comando di Polizia Locale potrà altresì dotarsi di ogni altra tecnologia di ripresa video e di captazione di immagini come i Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto – droni – in conformità alla normativa vigente ed in particolare alla regolamentazione adottata dall'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile e al Codice Della Navigazione.

6. Gli apparati di videosorveglianza modulare riposizionabili vengono installati secondo necessità, nei luoghi teatro di illeciti penali; possono essere utilizzati per accertare illeciti, solo qualora non siano altrimenti accertabili con le ordinarie metodologie di indagine. Qualora non sussistano finalità di sicurezza o necessità di indagine previste dal D.Lgs. 51/2018 che esimono il Titolare dall'obbligo di informazione, si provvederà alla previa collocazione della adeguata cartellonistica, per l'informativa agli utenti frequentatori di dette aree.

CAPO II - SOGGETTI COINVOLTI NEL TRATTAMENTO

Art. 10. Soggetti

1. Per le immagini riprese e/o registrate nel Comune di Ottana il Titolare del trattamento dei dati è il Comune medesimo nella persona del Sindaco pro tempore.

2. Il Titolare esercita le proprie funzioni tramite i dirigenti, ai quali possono essere attribuiti specifici compiti e funzioni, così come previsto dall'art. 2-quaterdecies del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 così come integrato e modificato dal D.Lgs 10 agosto 2018 n. 101. Può avvalersi altresì del supporto e della consulenza del Responsabile della Protezione dei Dati personali (RPD/DPO) dell'Ente.

3. I Designati dal titolare del trattamento dei dati autorizzati per la gestione del sistema, nominati dal Titolare, sono:

1. Il Comandante della Polizia Locale per il trattamento dei dati rilevati dal sistema integrato di videosorveglianza per la sicurezza urbana, per il sistema integrato per la lettura delle targhe dei veicoli e per le immagini di dispositivi mobili collocati in ambito comunale.
2. Il Responsabile del Servizio Informatico per la registrazione e conservazione elettronica delle informazioni, in qualità di Responsabile della rete informatica del Comune.
3. Il Responsabile dell'Area Tecnica per la manutenzione degli impianti.

È consentito il ricorso alla delega scritta di funzioni da parte del Responsabile designato, previa approvazione del Titolare.

I Designati vengono puntualmente individuati con atto formale dal Titolare in relazione al trattamento delle immagini di propria competenza.

Il Personale Designato nella gestione del sistema di Videosorveglianza potrà autorizzare il personale incaricato alla gestione/consultazione/estrazione delle immagini. (VEDERE ALLEGATO AL REGOLAMENTO). Con l'atto di nomina, ai singoli Incaricati/Autorizzati sono affidati i compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l'utilizzo dei sistemi

6. Il Titolare potrà nominare Responsabili esterni al trattamento dati. La responsabilità (esterna) del trattamento dei dati personali connesso all'attività di videosorveglianza è attribuita con la sottoscrizione, tra Titolare e Responsabile, dell'accordo sul trattamento dei dati personali (VEDERE ALLEGATO AL REGOLAMENTO).

9. A tutti i Responsabili ed agli Incaricati - previa specifica formazione - saranno distribuite idonee istruzioni. Gli Incaricati del materiale trattamento devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso attenendosi scrupolosamente alle istruzioni del Titolare o del Responsabile e utilizzare le informazioni assunte solo per le finalità previste dal presente Regolamento.

10 I Responsabili vigilano sull'utilizzazione dei dati e sul trattamento delle immagini in conformità alle vigenti disposizioni di legge ed alle finalità istituzionali del sistema.

11. Gli Incaricati sono sottoposti ad iniziative periodiche di formazione sui doveri, sulle garanzie e sulle responsabilità, sia all'atto dell'introduzione del sistema di videosorveglianza, sia in sede di modifiche delle modalità di utilizzo.

12. I Responsabili devono rispettare pienamente quanto previsto, in tema di trattamento dei dati personali, dalle leggi vigenti, ivi incluso il profilo della sicurezza e dalle disposizioni del presente Regolamento. Il Responsabile procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal Titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al presente Regolamento e delle proprie istruzioni. I compiti affidati al Responsabile verranno analiticamente specificati per iscritto, in sede di designazione.

Art. 11. Soggetti autorizzati ad accedere agli impianti o ai locali che li ospitano

1. L'accesso alle sale di controllo e ai locali che ospitano gli impianti di videosorveglianza è consentito unicamente agli incaricati al trattamento e all'eventuale Responsabile (esterno) se individuato.
2. Gli autorizzati al trattamento devono trattare i dati personali ai quali hanno accesso attenendosi scrupolosamente alle istruzioni dello stesso Titolare.
3. Possono essere autorizzati all'accesso solo soggetti svolgenti attività rientranti nei compiti istituzionali dell'Ente e per scopi connessi alle finalità di cui al presente Regolamento, nonché il personale autorizzato addetto alla manutenzione degli impianti ed alla pulizia dei locali.
4. Il personale addetto alla manutenzione degli impianti si deve attenere alle istruzioni riportate nell'accordo sottoscritto dalla ditta di appartenenza, nominata Responsabile del trattamento.
5. Gli addetti ad altre operazioni possono operare nei locali solo se autorizzati o in presenza di autorizzati dell'Ente sulla base delle istruzioni impartite dal Titolare.

Art. 12. Accesso ai sistemi da parte degli autorizzati al trattamento

1. L'accesso ai sistemi è esclusivamente consentito agli Incaricati, come indicato nei punti precedenti.
2. A seguito di atto di nomina, come da art. 12.8, vengono fornite a stretto uso personale agli Incaricati, che ne divengono custodi, le password e le chiavi di accesso alle sale operative ed alle postazioni per il controllo, anche attraverso idonei software, ed eventuale estrapolazione delle immagini.
3. I soggetti individuati dal Titolare per il controllo vigilano sull'accesso ai locali delle sale di controllo e ai locali che ospitano gli impianti di videosorveglianza, custodiscono le chiavi degli armadi per la conservazione dei supporti informatici, nonché le parole chiave per l'utilizzo dei sistemi.
4. I sistemi sono dotati di una funzionalità di tracciamento degli accessi (log) che consentono al Titolare al trattamento dati di verificare l'attività espletata da parte di chi accede alle immagini o controlla i sistemi di ripresa (se soggetto distinto dal Titolare).

CAPO III - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Art. 13. Modalità di raccolta e conservazione dei dati personali

1. I dati personali raccolti attraverso gli impianti di videosorveglianza indicati all'art. 1, devono essere:
 - a) trattati in modo lecito, corretto e trasparente;
 - b) raccolti per le finalità determinate, esplicite e legittime di cui al presente Regolamento, e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità;

- c) raccolti in modo adeguato, trattati in modo pertinente e limitato a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati;
- d) esatti e, se necessario, aggiornati;
- e) conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità, per le quali sono trattati ed in ogni caso pari al periodo di tempo stabilito dal successivo comma 3.

2. Le telecamere dei suddetti impianti consentono, tecnicamente, riprese video a colori o in bianco/nero a seconda della tecnologia del relativo impianto, anche con utilizzo di appositi software; possono essere dotate di brandeggio e di zoom ottico e sono collegate alle centrali di controllo del Comando di Polizia Locale che potrà visionarle esclusivamente per il perseguimento dei fini istituzionali. Il Titolare del trattamento dei dati personali si obbliga a non effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali perseguite.

3. Le immagini videoregistrate dalle telecamere sono conservate per un periodo ordinariamente non superiore a 7 giorni successivi alla rilevazione, che possono essere estesi fino a 90 giorni tenuto conto delle esigenze specifiche e documentate di indagine e di prevenzione dei reati, con particolare riferimento ai varchi lettura targhe e previa segmentazione degli accessi da effettuare in relazione a specifiche ed evidenti esigenze investigative e di Polizia Giudiziaria, nonché specifiche richieste da parte dell'Autorità giudiziaria.

4. I dati acquisiti nell'ambito dei rilievi degli incidenti stradali potranno essere conservati per periodi di tempo maggiore per attività di analisi, studio, divulgazione e prevenzione, a patto che i soggetti ripresi non siano riconoscibili e siano rispettati i principi di essenzialità del dato conservato.

5. I segnali video dell'unità di ripresa convergono ad un apparato di archiviazione NVR (Network Video Record) posizionata presso i locali della Centrale Operativa del Comando di Polizia Locale e sono visualizzate per mezzo di postazioni di osservazione e controllo preventivamente identificate ed abilitate. Queste postazioni consentono la visualizzazione dei flussi video in tempo reale o la ricerca, visualizzazione e l'eventuale estrazione di sequenze video registrate.

6. Presso la centrale operativa della Polizia Locale e gli Uffici del Comando di Polizia Locale potranno essere posizionati monitor per la visione in diretta delle immagini riprese dalle telecamere. Il sistema di videosorveglianza potrà essere collegato anche alle centrali operative di altre Forze di Polizia a competenza generale mediante l'utilizzo di specifici software di gestione.

7. Le immagini videoregistrate sono conservate per il periodo indicato al comma 3. Al termine del periodo stabilito il sistema di videoregistrazione provvede in automatico alla loro cancellazione - ove tecnicamente possibile - mediante sovra-registrazione, con modalità tali da rendere non più utilizzabili i dati cancellati.

8. In caso di utilizzo di dispositivi dotati di schede di memoria queste dovranno essere contraddistinte da un numero seriale che dovrà essere annotato in apposito registro recante il giorno, l'orario, i dati indicativi del servizio e la qualifica e nominativo del dipendente che firmerà la presa in carico e la restituzione. La scheda di memoria, all'atto della consegna ai singoli operatori, non dovrà contenere alcun dato archiviato. Il sistema di registrazione dovrà essere attivato solo in caso di effettiva necessità.

Art. 14. Informativa

1. Il Comune rende noto alla cittadinanza l'adozione di misure e accorgimenti, quali l'installazione di sistemi di videosorveglianza, volti al controllo del territorio ed alla protezione degli individui, a mezzo di informativa per il trattamento dei dati personali reperibile sul sito istituzionale dell'Ente (VEDERE ALLEGATO AL REGOLAMENTO).

2. Coloro che accedono o transitano in luoghi dove sono attivi sistemi di videosorveglianza sono previamente informati in ordine al trattamento dei dati personali effettuato con sistemi di videosorveglianza a

mezzo di informativa “minima” su apposita cartellonistica, contenere tutte le informazioni obbligatorie previste dall’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679.

2. L’informativa di cui sopra non è dovuta nel caso di utilizzo di telecamere a scopo investigativo a tutela dell’ordine e sicurezza pubblica, prevenzione, accertamento o repressione di reati.

Art. 15. Diritti dell’interessato

1. In relazione al trattamento dei dati personali e ai diritti degli interessati si richiama per i rispettivi ambiti di competenza il Regolamento (UE) 2016/679 e il D.Lgs. 18 maggio 2018, n. 51 in attuazione della Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016.

2. Per esercitare i propri diritti l’interessato deve presentare apposita istanza scritta specificando, oltre alle proprie generalità e al motivo della richiesta, data, orario indicativo e luogo dell’evento.

3. Il Titolare del trattamento ottempera alla richiesta dell’interessato conformemente a quanto previsto per i rispettivi ambiti di competenza dal Regolamento (UE) 2016/679 e dal D.Lgs. 18 maggio 2018, n. 51 in attuazione della Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

4. Per l’eventuale rilascio della documentazione richiesta si rimanda allo specifico provvedimento dell’Ente in materia di costi di riproduzione (VEDERE ALLEGATO AL REGOLAMENTO).

Art. 16. Accesso ai filmati

1. L’accesso ai filmati della videosorveglianza è consentito in conformità alle finalità e modalità previste dalla normativa vigente e nel rispetto di quanto disciplinato dal presente Regolamento.

2. Per finalità di indagine, è consentito solo all’Autorità Giudiziaria e alla Polizia Giudiziaria acquisire copia delle immagini in formato digitale, formulando specifica richiesta scritta, qualora non abbiano accesso diretto alle immagini.

3. Nel caso di riprese relative ad incidenti stradali, anche in assenza di lesioni alle persone, i filmati possono essere richiesti ed acquisiti dall’organo di polizia stradale che ha proceduto ai rilievi ed in capo al quale è l’istruttoria relativa all’incidente.

4. Nell’ambito delle investigazioni difensive, il difensore della persona sottoposta alle indagini, a norma dell’art. 391-quater c.p.p., può richiedere copia digitale dei filmati della videosorveglianza presentando formale e specifica richiesta.

5. Il cittadino vittima o testimone di reato, nelle more di formalizzare denuncia o querela presso un ufficio di polizia, può richiedere formalmente che i filmati siano conservati oltre i termini di legge, per essere messi a disposizione dell’organo di polizia procedente. La richiesta deve obbligatoriamente pervenire entro i termini di conservazione previsti, onde evitare la cancellazione delle immagini. Spetta all’Organo di polizia in questione procedere a presentare formale richiesta di acquisizione dei filmati. Tale richiesta dovrà comunque pervenire entro tre mesi dalla data dell’evento, decorsi i quali i dati non saranno ulteriormente conservati (VEDERE ALLEGATO AL REGOLAMENTO).

6. Possono essere divulgate, in casi eccezionali, immagini provenienti dagli impianti di videosorveglianza, previa anonimizzazione di ogni dato, al fine di non consentire l’identificazione dei soggetti.

Art. 17. Comunicazione dei dati personali

1. La comunicazione dei dati personali da parte del Comune di Ottana ad altro Titolare, per compiti di interesse pubblico, diversi da quelli particolari e giudiziari, è ammessa quando è prevista da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, da Regolamento. In mancanza di tale norma la comunicazione è

ammessa quando è comunque necessaria ed esclusivamente per lo svolgimento di compiti di interesse pubblico o di funzioni istituzionali e può essere iniziata se è decorso il termine di quarantacinque giorni previsto dall'art. 2-ter del Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 così come integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

2. Ai trattamenti di dati personali effettuati dalle autorità competenti ai fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento dei reati o esecuzione di sanzioni si applicano in ogni caso le disposizioni previste dal D.Lgs. 18 maggio 2018, n. 51.

Art. 18. Cessazione del trattamento dei dati personali

1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, del trattamento, devono essere cancellati i dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente Regolamento.

CAPO IV - MISURE DI SICUREZZA

Art. 19. Sicurezza dei dati personali

1. Ai sensi di quanto previsto nei rispettivi ambiti di competenza dal Regolamento (UE) 2016/679 e dal D.Lgs. 18 maggio 2018, n. 51 in attuazione della Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, le misure di sicurezza da adottare nel trattamento dei dati personali connesso all'utilizzo degli impianti di videosorveglianza indicati all'art. 1 devono garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio del trattamento.

2. La valutazione dell'adeguato livello di sicurezza tiene conto in special modo dei rischi presentati dal trattamento che derivano in particolare dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata o dall'accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati.

CAPO V- TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

Art. 20. Tutela

1. Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dagli artt. 100 e seguenti del decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196.

2. In sede amministrativa, il Responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4-6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è il Responsabile del trattamento dei dati personali, così come individuato dal precedente art. 12.

3. Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dagli artt. 77 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e dagli artt. 37 e seguenti del D.Lgs. 51/2018 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali.

4. In sede amministrativa, il Responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4-6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è il Designato al trattamento dei dati personali, così come individuato dal precedente art. 12.

CAPO VI – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 21. Modifiche regolamentari

1. I contenuti del presente Regolamento dovranno essere aggiornati nei casi di revisione normativa in materia di trattamento dei dati personali e in materia di videosorveglianza da parte del Consiglio Comunale.

2. In ogni caso, ogni modifica del presente Regolamento dovrà essere effettuata tramite Consiglio Comunale.

Art. 22. Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore con il conseguimento della esecutività o della dichiarazione di immediata eseguibilità della deliberazione di approvazione, secondo le leggi vigenti ed osservate le procedure dalle stesse stabilite. Al medesimo vengono assicurate le forme di pubblicità previste dalla legge e dallo Statuto comunale, al fine di garantirne la generale conoscibilità.

2. Il presente Regolamento abroga ogni disposizione regolamentare precedente che disciplina tale materia.